

Finanze e tributi – in genere – competenza territoriale determinata dalla connessione – concorso dei reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti – autorità giudiziaria competente – individuazione – criteri.

Cass., sez. III, 04.06.2014 (dep. 16.09.2014), n. 37858, Pres. Squassoni, Rel. Di Nicola, P.M. (conf.) Izzo

In tema di reati tributari, la competenza per territorio determinata dalla connessione per i reati di emissione di false fatture e di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, trattandosi in ogni caso di reati di pari gravità, per la irrilevanza ex art. 4 cod. proc. pen. della configurabilità di eventuali circostanze attenuanti, appartiene a norma dell'art. 16 cod. proc. pen. al giudice del luogo dove è stato commesso il primo reato, non potendo trovare applicazione i criteri previsti dall'art. 18 D. Lgs. n. 74 del 2000, posto che questi ultimi sono applicabili solo quando è contestato un "singolo reato tributario". (1)

(1) La massima concerne una pronuncia emessa a seguito di ricorso nel quale il ricorrente, pur riconoscendo che tutti i reati contestati non siano di pari gravità, con la conseguenza che la competenza per territorio per i procedimenti connessi spetterebbe, ex art. 16 c.p.p., al giudice competente per il reato più grave, individua erroneamente quest'ultimo nel Tribunale di Prato.

Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte, in primo luogo, ribadisce il proprio precedente orientamento, stabilendo che "la fattispecie di cui al D. Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, comma 3, è (era) circostanza attenuante del reato di cui al comma primo dello stesso articolo e non fattispecie autonoma di reato e tanto sul rilievo che essa non prevede(va) un'autonoma e diversa condotta, ma si limita(va) a prevedere una pena più lieve per il caso di violazioni di minore entità economiche".

Inoltre, poiché il D. Lgs. n. 74 del 2000 non contiene una disciplina della competenza per territorio derivante da connessione "speciale" rispetto al codice di rito, "ne consegue che, nei reati tributari la competenza per territorio derivante da connessione è disciplinata dall'art. 16 c.p.p."

Quindi, poiché il caso in questione ha ad oggetto un'ipotesi di connessione di reati tributari, occorre individuare, ex art. 16 c.p.p. il giudice competente per il reato più grave.

Tuttavia, i reati di cui agli artt. 2 e 8 del D. Lgs. n. 74 del 2000 sono di pari gravità e, quindi, la competenza per territorio appartiene al giudice del luogo in cui è stato commesso il primo reato, ovvero Pistoia.

In base alle suesposte argomentazioni, la Cassazione ritiene infondato il ricorso, sostenendo che la competenza sia stata correttamente radicata presso il Tribunale di Pistoia.